



COMUNE DI ONANO
Piazza Monaldeschi n.1- 01010 Onano (VT)
Tel. 0763/78021 - Fax. 0763/78391

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL

SERVIZIO DI SCUOLABUS

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29 settembre 2010

Art. 1 – Finalità- Oggetto

1. L'Amministrazione comunale a norma della legge regionale n. 29 del 30.03.1992 al fine di garantire il diritto allo studio e assicurare la frequenza scolastica agli alunni della scuola dell'obbligo residenti nel Comune di Onano garantisce il trasporto scolastico in proprio .

2. Il presente Regolamento disciplina i rapporti con l'utenza in ordine all' erogazione del servizio di trasporto scolastico; il servizio concorre alla effettuazione del diritto allo studio compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi e dalle effettive disponibilità di bilancio.

Art. 2 Utenti del servizio

1. Sono considerati utenti gli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria . Il servizio è erogato agli alunni residenti nel Comune di Onano che frequentano la scuola dell'infanzia e primaria di Onano e per gli alunni dell'Infanzia del Comune di Proceno.

Art. 3 Fruizione del servizio - Istanza

1. L'iscrizione al servizio si effettua all'inizio di ogni anno scolastico utilizzando lo stampato di iscrizione predisposto dall'Ufficio Scolastico Comunale . I moduli di iscrizione sono disponibili presso il Comune e la Segreteria scolastica.

Art. 4 Organizzazione del servizio

1. Per trasporto si intende il servizio effettuato dal punto di raccolta alla scuola e viceversa;
2. Il servizio si conforma al calendario scolastico e all'articolazione dell'orario scolastico antimeridiano e pomeridiano dal lunedì al sabato;
3. Il servizio e le relative fermate viene predisposto dall'Amministrazione comunale che terrà conto di una razionalizzazione dei percorsi e delle fermate finalizzate al recupero dei costi e della sicurezza .
4. L'itinerario dello scuolabus e il numero delle fermate potranno essere modificate solo per ragioni di sicurezza o per altre ragioni di emergenza che il Comune dovesse ritenere valide;
5. Gli itinerari verranno articolati esclusivamente su strade Pubbliche o di uso pubblico; in nessun caso su strade e/o aree private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto . In casi eccezionali si potrà autorizzare il percorso o manovre su strade private quando le stesse siano indispensabili a garantire l'incolumità degli utenti e comunque previa autorizzazione dei proprietari della strada e dell'area
6. L'Amministrazione Comunale per lo svolgimento del servizio di trasporto con scuolabus si avvale di personale proprio e di personale incaricato;

Art. 5 Assistenza agli alunni della scuola dell'infanzia

1. L'amministrazione Comunale provvede a garantire il servizio di assistenza sullo Scuolabus per gli alunni della scuola dell'Infanzia (Materna). Il servizio è svolto da adulti, anche non dipendenti, incaricati dal Comune con funzioni di:

- sorvegliare i bambini durante il tragitto;
- curare le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini alla scuola e ai genitori o loro delegati che attendono alla fermata;

Le famiglie dovranno provvedere affinché i bambini possono essere accompagnati e prelevati da un componente della famiglia o delegato all'arrivo dello scuolabus nel luogo e nell'orario indicato.

Art. 6 Responsabilità

1. La responsabilità dell'autista e del personale di assistenza è limitata alla sola durata di permanenza degli utenti sullo scuolabus per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso fermata - casa non potrà essere onere a loro carico. Nel sottoscrivere la domanda di adesione i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio rispettando scrupolosamente l'orario previsto.

2. L'accettazione dell'obbligo di essere presente alla fermata dello Scuolabus è condizione indispensabile per accedere al servizio. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello Scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia.

Art. 7 Automezzo e personale

1- Il servizio di scuolabus oltre che da idoneo mezzo di trasporto in regola con le normative di legge in vigore, è composto dall'autista e da un assistente accompagnatore per gli alunni della scuola dell'Infanzia..

2. Lo scuolabus, non può contenere viaggiatori in numero superiore a quello previsto dal collaudo e dal libretto di circolazione. La conduzione è strettamente riservata al personale incaricato del Comune.

3. L'autista, deve controllare il mezzo in tutte le sue parti meccaniche e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza: non può affidare ad altri la guida; non può effettuare fermate aggiuntive o diverse da quelle previste dall'itinerario di percorso. Ogni disfunzione del mezzo deve essere immediatamente segnalata al competente ufficio. Non può far salire sullo scuolabus persone estranee e non autorizzate per lo specifico itinerario. Inoltre, considerato che l'utenza di servizio è costituita da minori deve avere un comportamento consono ai rapporti con gli stessi.

4. L'assistente accompagnatore/trice, controlla che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli appositi sedili, e che nessuno resti in piedi; provvede a controllare la salita sul mezzo all'ingresso della scuola e quindi alla fermata prevista, farà scendere gli alunni consegnandoli ai genitori o ai delegati.

5. Il passeggero, deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso. Non deve disturbare l'autista o l'assistente, né muoversi dal proprio posto; non deve arrecare danni alla vettura, per i quali sarà chiesto il risarcimento a carico dello stesso o degli aventi causa. Un passeggero che tiene un comportamento scorretto, pericoloso o dannoso, è richiamato dall'accompagnatore, che segnala l'accaduto all'ufficio scuola.

6. E' parte integrante del presente regolamento il modello di autorizzazione al trasporto che ciascun genitore dovrà compilare in ogni sua parte e firmare.

Art. 8 Norme comportamentali

1. Durante il tragitto gli utenti debbono comportarsi in modo corretto ed educato nei confronti del conducente, degli assistenti e dei compagni. Devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere, dall'alzarsi dal posto loro assegnato e dall'abbandonare effetti personali sul mezzo di cui il conducente e gli assistenti non possono essere ritenuti responsabili.

Art. 9 Utilizzo diverso

1. Realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse economiche, può utilizzare il proprio automezzo e il proprio personale per soddisfare le richieste di uscite didattiche sia sul proprio territorio che in altri Comuni.

All'inizio d'ogni anno scolastico sarà presentato da parte degli organi scolastici al Comune, il calendario delle uscite didattiche, all'interno del territorio; potranno essere accolte, in accordo con il Comune, anche le uscite con particolare rilevanza didattica in altri Comuni.

10- Trasporto servizi estivi

2. Durante le attività extrascolastiche tipo (centri Estivi/campi solari) lo scuolabus comunale potrà essere messo a disposizione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale per i trasporti ordinari punto di raccolta centri estivi e per uscite/ gite programmate all'interno delle attività.

Art. 11 Adempimenti e manutenzione dei mezzi

1. I mezzi dovranno essere tenuti nella massima efficienza e pulizia a cura degli autisti che segnaleranno eventuali necessità di riparazione all'ufficio Comunale competente. I vigili urbani cureranno gli adempimenti previsti per la circolazione dei mezzi secondo le normative vigenti.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di approvazione da parte del Consiglio Comunale.